REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle Pensioni

Adriana Parlato

ha pronunciato la seguente

sentenza 89/2025

sul ricorso in materia pensionistica n. **69673,** depositato in data 8 ottobre 2024, dalla signora **M. T.**, nata a OMISSIS (C.F. OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Sorgi C.F. SRG RRT 79R 71G 273Y robertasorgi@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Palermo e in Piazza G. Amendola, 31,

contro

- L'**Inps**, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avvocati Tiziana G. Norrito (CF. NRRTNG70H55F061Y; PEC: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V; PEC: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Francesco Velardi (C.F.VLRFNC72E20L112A; PEC: avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio

2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5 (fax 0917798749)

e nei confronti

- dell'**Istituto Superiore Duca Abruzzi - Libero Grassi**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* con sede in Palermo, via Emerico Fazio, 1 (Cod. Fisc. 80017620826);

Esaminati gli atti e i documenti del fascicolo processuale;

Udite, all'udienza del 20 marzo 2025, le parti, come da verbale;

Premesso in

fatto

L'odierna ricorrente, già dipendente del Miur, ha promosso il presente giudizio per ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico conseguente al rinnovo del CCNL - comparto istruzione e ricerca -per il periodo 2019-2021.

A tal fine rappresentava di essere stata posta in congedo dal 1° settembre 2021 e di aver vanamente richiesto il beneficio per cui è causa in data 27 dicembre 2023, mentre aveva già ricevuto gli arretrati riferiti al TFS.

In conclusione, chiedeva l'accertamento del predetto diritto e la condanna dell'Inps alla riliquidazione del trattamento pensionistico e al pagamento dei relativi arretrati, maggiorati degli accessori di legge.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in data 29 gennaio 2025, presentava una memoria in cui riferiva che le operazioni di

riliquidazioni erano in corso, e concludeva chiedendo che fosse accertata la regolarità del proprio operato ed il rigetto del ricorso.

L'Inps si costituiva il 5 marzo 2025, comunicando di aver ricevuto la certificazione riguardante la posizione assicurativa della ricorrente da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo soltanto in data 6 novembre 2024, e cioè successivamente alla notificazione del ricorso, avvenuta 31 ottobre 2024.

Riferiva, poi, che - una volta acquisita la documentazione necessaria ai fini dell'aggiornamento della base pensionabile - il trattamento pensionistico della ricorrente era stato è stato tempestivamente riliquidato con adeguamento della rata e relativi arretrati a valere sulla rata di febbraio 2025.

L'ente previdenziale, quindi, concludeva chiedendo che fosse dichiarata la cessazione la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.

All'udienza odierna, l'avvocato Argento, sul delega del procuratore costituito, per il ricorrente, ha aderito alla richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese dell'Inps; l'avvocato Peritore, per l'ente previdenziale, su delega dell'avvocato Norrito, ha chiesto che spese fossero compensate.

La causa è quindi passata in decisione.

Considerato in

Diritto

1. La presente controversia attiene alla richiesta di parte ricorrente

alla riliquidazione della pensione a seguito del rinnovo del CCNL - comparto istruzione e ricerca - per il periodo 2019-2021 (*cfr*. le decisioni di questa Sezione n.20/2023, 185/2023 e n.219/2023),

2. La difesa della pensionata in occasione dell'udienza di trattazione ha aderito a tale richiesta, con la conseguenza che la controversia deve essere definita in senso conforme, attraverso la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

3. La domanda della ricorrente relativa alla rideterminazione del proprio trattamento è stata rivolta all'Inps, che risulta aver provveduto non appena entrato in possesso degli elementi necessari.

Tenuto conto della circostanza descritta, si ritengono sussistenti idonei motivi per compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.

Spese compensate.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.

Il Giudice

Consigliere Adriana Parlato

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 21 marzo 2025

Pubblicata il 24 marzo 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)